

## **Tribunale Amministrativo Regionale Per il Lazio - Sede Di Roma**

### **Ricorso con istanza cautelare ex art. 56 c.p.a.**

#### **Nell'interesse di**

Sig.ra **Vallario Silvia** (c.f. VLLSLV82L57B963U) rappresentata e difesa dall'Avv. **Borrello Antonio** con studio in Reggio Calabria alla Via Mantova n. 3, il quale presso i recapiti fax 0965-52640 e indirizzo pec [antonio.borrello@avvocatirc.legalmail.it](mailto:antonio.borrello@avvocatirc.legalmail.it) chiede espressamente di ricevere le comunicazioni, anche ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c.;

- *Ricorrente*

#### **Contro**

- il **Ministero dell'Istruzione** (d'ora innanzi anche indicato solamente "MIUR") in persona del Ministro *pro tempore*, e **Ufficio Scolastico Regionali per il Lazio** (d'ora innanzi anche indicato solamente "USR") in persona del legale rappresentante *pro tempore*. Rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e indirizzo pec [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) risulta domiciliato *ex lege*;

- *Amministrazione Resistente*

#### **e nei confronti**

- **Caterina Natalia Pistocchi** (c.f. PSTCRN67T65H224H) residente alla Via Bologna n. 4 a Montegiordano (CS),

#### **nonchè contro**

dei soggetti controinteressati in atti, individuati essi nei soggetti inseriti nelle graduatorie per l'ammissione alla prova orale per la classe A046 del concorso ordinario, per titoli ed esami,

finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado per la regione Lazio, provincia di Roma, alle quali si rinvia, costituendo parte integrante ed essenziale del presente atto ai fini della determinazione dei soggetti controinteressati.

- *Controinteressati*

**per l'annullamento e/o  
la modifica, o la revoca, previa adozione  
di idonea misura cautelare dei seguenti atti**

- del D.D. del 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. del 5 gennaio 2022 n. 23 con il quale è stato indetto il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado (Allegato 1);
- del provvedimento di valutazione negativo della prova scritta e del conseguente provvedimento di non ammissione allo svolgimento della prova orale del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, non direttamente conosciuto, ed emesso della Commissione Giudicatrice nominata in Regione Lazio per lo svolgimento del concorso, relativamente alla classe di concorso A046 - Scienze Giuridico-Economiche nella Scuola Secondaria, per la parte in cui valuta negativamente le prove della ricorrente e non lo ammette agli orali;
- della griglia di valutazione dei 50 quesiti e del punteggio attribuito alla ricorrente, pari a 68 punti, all'esito della prova a risposta multipla per la classe di concorso A046 - Scienze giuridiche ed economiche;
- dei provvedimenti con cui è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali per il Concorso di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5

gennaio 2022 n. 23 per la classe di concorso A046 - Scienze Giuridiche ed economiche nella Scuola Secondaria, in particolare, i provvedimenti di integrazione m\_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE.U.0025700.11-07-2022 (Allegato 2) e m\_pi\_AOODRLA\_32439\_22-08-2022 (Allegato 3) inerente l'avviso di convocazione alle prove orali della classe di concorso A046 – Scienze Giuridiche e economiche emessi dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;

- del calendario della prova orale, nonché delle successive modifiche ed integrazioni;
- nonché di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente, ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e non comunicato o notificato, nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente impedendole di partecipare alla prova orale del concorso.

## **E per l'accertamento e la declaratoria**

- del diritto della ricorrente, per effetto dell'annullamento degli atti impugnati e del suddetto punteggio, ad essere giudicata con giudizio sufficiente rideterminato considerando come date correttamente le risposte 15, 20, 37 e 47, quest'ultime oggetto di censura;
- in via degradata, del diritto della ricorrente alla rivalutazione dell'esame con nomina di una commissione e, in caso di esito positivo, la revisione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, al fine di accedere a tale prova entro i termini di legge previsti per il completamento delle prove di concorso;

## **per la condanna in forma specifica**

dell'Amministrazione resistente ad incrementare il punteggio attribuito come indicato sopra e nelle conclusioni, e all'adozione del provvedimento di ammissione alla successiva prova orale del concorso per cui è causa, ove occorra e, comunque, in via subordinata, anche a mezzo di riesame,

alla declaratoria per l'ottenimento del risarcimento in forma specifica di tutti i danni subiti e subendi a causa delle illegittimità della procedura concorsuale.

## Premesso che

- con D.D. del 5 gennaio 2022 n. 23 è stato modificato e integrato la procedura concorsuale ordinaria, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499;
- il concorso ha previsto una prova scritta nazionale *computer based*, considerata superata con un punteggio non inferiore a 70 punti su 100, e una successiva prova orale, con il superamento del concorso seguiva l'immissione in ruolo, dopo aver superato l'anno di prova;
- all'art. 3 del bando in parola si afferma, al comma 4, che “ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato”; e, al successivo comma 5 che: *“la prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti”*, così come al punto 8 è previsto che: *“I candidati che, ai sensi del comma 5, hanno superato la prova scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale”*;
- la ricorrente ha prestato servizio fino ad oggi in diversi istituti statali sulla specifica classe di concorso A046 e in data 19 maggio 2022, nel turno pomeridiano, la ricorrente ha sostenuto la prova scritta Presso l'Istituto di Istruzione “Leonardo Da Vinci” di Roma (cod. RMIS013006), come da provvedimento m\_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0015421.26-04-2022 (Allegato 4);
- i risultati della prova scritta sono stati pubblicati nell'area personale della piattaforma concorsi e procedure selettive del Ministero e la prova della ricorrente è stata valutata 68/100 (Allegato 5) e alla fase successiva sono stati ammessi i soli candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 70 punti;

- successivamente, la ricorrente ha estratto copia della documentazione inerente il concorso in parola, in particolare, ha preso visione dell'elaborato con la correzione dei 50 quesiti e delle relative risposte, nonché della griglia di valutazione con attribuzione di un punteggio totale di punti 68,00;
- avendo conseguito un punteggio inferiore a 70 punti, richiesti per essere ammessi alle successive fasi concorsuali, è stato emesso un giudizio di non idoneità per l'ammissione alla prova orale;
- secondo la valutazione dell'amministrazione resistente, la ricorrente, ha risposto correttamente a 44 domande, mentre avrebbe sbagliato le domande nn. 5, 7, 10, 11, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 37 e 47;
- la ricorrente ritiene, invece, che le risposte fornite alle domande n. 20 e 37, valutate come errate dall'amministrazione resistente, sono in realtà delle risposte corrette e, inoltre, a causa di un errore materiale nella formulazione del quesito n. 47, tale domanda risulta del tutto nulla;
- l'interesse legittimo della ricorrente è quindi da qualificarsi quale concreto e attuale, nonché personale e differenziato rispetto alla generalità dei consociati e, pertanto, come sopra rappresentata e difesa, è oggi costretta a ricorrere attraverso la presente azione volta a censurare l'esclusione dalla successiva fase concorsuale in quanto manifestamente illegittima

**Tutto ciò premesso,  
si chiede,**

all'Ecc.mo Giudice di pronunciare la per l'annullamento e/o la modifica, o la revoca, previa adozione di idonea misura cautelare di tutti gli atti meglio indicati in epigrafe, per i seguenti motivi di diritto

**Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. 241/1990 per difetto di motivazione  
Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione della prova scritta  
Violazione del generale principio di affidamento al corretto  
svolgimento delle prove di ammissione  
Eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza, irragionevolezza  
e manifesta irragionevolezza dell'azione amministrativa**

**Sviamento, illogicità e ingiustizia manifesta  
in violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento,  
ed imparzialità della p.a. di cui agli artt. 3 e 97 costituzione**

1. La ricorrente, avendo conseguito un punteggio di 68/100 è stata dichiarata non inidonea ed esclusa dalla successiva fase concorsuale, in particolare ha risposto alla domanda contraddistinta nel proprio elaborato dal numero 20, come risulta dalla copia con la relativa correzione automatica allagata.
2. A tal proposito, la domanda richiedeva:  
*“Secondo l'economista Keynes, quale fattore ha un ruolo determinante sul livello degli investimenti?*  
*a) La stabilità dell'interesse*  
*b) L'inflazione*  
*c) L'efficienza marginale del capitale*  
*d) Il saggio di interesse”.*
3. La ricorrente ha indicato come corretta la risposta d), ovverosia il saggio di interesse, mentre l'Amministrazione resistente ha ritenuto come corretta la risposta c), ovverosia l'efficienza marginale del capitale.
4. La teoria keynesiana, che ha rivoluzionato la macroeconomia nel secolo scorso, sostiene che gli investimenti andrebbero effettuati fino al punto in cui il loro rendimento marginale risulti uguale al tasso di interesse, ovverosia fino a quanto il valore attuale scontato dell'investimento sia uguale al suo costo.
5. Non sarebbe pertanto possibile calcolare il livello degli investimenti senza conoscere il tasso di interesse, giacché la scelta di investire viene effettuata in base a questo fattore, attraverso il quale è possibile conoscere l'efficienza marginale del capitale.

6. I fattori determinanti del livello degli investimenti, secondo la Teoria Generale del 1936 a opera di Keynes, sono quindi:
- a) l'efficienza marginale del capitale intesa come tasso di sconto che eguaglia il valore attuito scontato dei redditi futuri al prezzo di offerta del capitale e che dipende dalle aspettative;
  - b) il saggio di interesse, quale costo per procurarsi il capitale.
7. Per Keynes, quindi, è innegabile come gli investimenti risultano in funzione sia del saggio di interesse e sia delle aspettative. Difatti, in formula, la funzione keynesiana degli investimenti è:  $I = \bar{I} - b \cdot i$
- Dove  $\bar{I}$  sono gli investimenti “esogeni” (non sensibili al tasso d’interesse) mentre  $b$  è il coefficiente di reattività/sensibilità degli  $I$  alle variazioni del tasso d’interesse.
8. In altri termini, la funzione degli investimenti, secondo tale teoria, può essere rappresentata anche  $I = F(i, E)$ , dove  $I$  sono gli investimenti, mentre  $(i)$  rappresenta il saggio di interesse e  $(e)$  le aspettative.
9. A sostegno di quanto affermato, c'è da dire quanto riportato nei libri di testo, ovvero che “*la determinazione degli investimenti è influenzata, invece, dalla redditività attesa dei progetti d'investimento (efficienza marginale del capitale e del saggio di interesse vigente nel sistema economico)*”<sup>1</sup>
10. L'inserimento di entrambe le risposte c) e d) in risposta al presente quesito ha certamente influito nel ragionamento seguito dalla ricorrente che, per tali ragioni, è stata fuorviata nella propria scelta.

---

<sup>1</sup> “Manuale disciplinare di preparazione ai concorsi in cattedra” – Ed. Simone 2020 – Classe A046) pag. 652 e ss.

11. È chiaro che entrambe le risposte contenute nel suddetto quesito risultano oggettivamente esatte e, quindi, andrà considerata corretta anche l'opzione c), come scelta dalla ricorrente, essendo conforme all'impostazione della domanda.
12. Da ciò si deduce che la risposta considerata corretta dal MIUR, pur non essendo in sé per sé errata, non può nemmeno essere considerata quale la sola indubbiamente corretta.
13. Secondo la giurisprudenza costante, nel caso di prova tramite somministrazione di quiz a risposta multipla, la domanda e la risposta devono essere caratterizzate dall'univocità, ovvero sia non possono risultare corrette le altre risposte se non quella ritenuta tale dall'amministrazione, difatti, *“in sede di concorso pubblico, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta oggettivamente esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta”* (ex multis T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 12 maggio 2021, n. 3145).
14. È innegabile, pertanto, che le domande a risposta multipla che ammettono più risposte corrette sono caratterizzate da ambiguità tale da viziare il quesito, fuorviando la scelta del candidato.



15. A ciò si aggiunga che non sarebbe configurabile alcuna discrezionalità da parte dell'Amministrazione in merito alla valutazione delle risposte in quanto ogni questionario a risposta multipla deve prevedere con certezza una sola risposta esatta al fine di evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio generale della *par condicio* tra i concorrenti, in violazione dell'art. 97 della Costituzione (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 158/2021).

16. Ma vi è più, anche la domanda 37 risulta essere fuorviante e ambigua, a tal proposito, si riporta il testo della domanda:

*“A quali funzioni assolve la moneta internazionale?”*

*a) Alle due tradizionali funzioni della moneta (mezzo di pagamento e riserva di valore) al di fuori dei confini del paese che la emette;*

*b) Solo alla tradizionale funzione della moneta come riserva di valore nei confini del paese che la emette;*

*c) A una o più delle tre tradizionali funzioni della moneta (mezzo di pagamento, unità di conto, riserva di valore) al di fuori dei confini del paese che la emette;*

*d) A una delle due tradizionali funzioni della moneta (mezzo di pagamento e riserva di valore) nei confini del paese che la emette.”*

17. La ricorrente ha indicato come corretta la risposta b), mentre, tra le opzioni di scelta proposte dal MIUR per questa domanda, quella indicata come corretta è l'opzione c) - *“A una o più delle tre tradizionali funzioni della moneta (mezzo di pagamento, unità di conto, riserva di valore) al di fuori dei confini del paese che la emette”*.

18. La maggior parte dei candidati, tra cui la ricorrente, ha ritenuto corretta la sola opzione b) - *“Alle due tradizionali funzioni della moneta (mezzo di pagamento e riserva di valore) al di fuori dei confini del paese che la emette”*.
19. In merito si osserva che la definizione fornita dalla l'Associazione Nazionale Enciclopedia della Banca e della Borsa (c.d. “ASSONEBB”) afferma che la Moneta internazionale è la *“Moneta, effettiva o ideale, usata, in quanto generalmente accettata, nelle transazioni tra Paesi con diversi sistemi monetari e, quindi moneta forte, preferita in quanto tale come moneta di riserva<sup>2</sup>”*.
20. Il concetto è pertanto generico, e non tecnico in quanto è evidente che non esiste una definizione giuridica o statistica di *“moneta internazionale”*.
21. La definizione riportata dalla domanda in questione risulta essere un estratto dalla voce *“moneta internazionale”* riportata dal sito della Treccani, ma tale definizione continua affermando che *“La moneta internazionale viene utilizzata, sia dagli operatori privati, sia dalle autorità ufficiali, soprattutto come mezzo di pagamento nelle operazioni di intervento sui mercati valutari e come riserva di valore, attraverso l'accumulazione di riserve ufficiali<sup>3</sup>.”*
22. In tal modo si conferma che le reali funzioni della moneta sono due in armonia con le altre definizioni fornite da altrettante autorevoli fonti. Per tale motivo, le risposte possono considerarsi entrambe: sia la b) sia la c).

---

2 [https://www.bankpedia.org/termine.php?c\\_id=21177](https://www.bankpedia.org/termine.php?c_id=21177)

3 [https://www.treccani.it/enciclopedia/moneta-e-sistema-monetario-internazionale\\_%28Enciclopedia-del-Novecento%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/moneta-e-sistema-monetario-internazionale_%28Enciclopedia-del-Novecento%29/)

23. La presenza di due risposte corrette hanno in maniera “ingannevole” fuorviato la ricorrente nella propria scelta, viziando l'esito della prova scritta.

24. Ne consegue che, alla luce di quanto esposto, la risposta considerata come esatta dal MIUR, pur non essendo in sé errata, non può essere considerata come la sola “indubbiamente corretta”.

25. In aggiunta, la ricorrente lamenta la formulazione del quesito 47 e le risposte individuate dal Ministero, il quesito, come da copia allegata, richiedeva:

*“Che cosa si intende in informatica con il termine bootstrap?”*

*a) L'insieme dei processi che vengono eseguiti da un computer durante la fase di spegnimento*

*b) Un dispositivo hardware utilizzato come memoria di massa.*

*c) Un processo che consente al PC di recuperare spazio nell'hard disk*

*d) L'insieme dei processi che vengono eseguiti da un computer durante la fase di avvio, in particolare dall'accensione fino al completo caricamento in memoria primaria del kernel del sistema operativo a partire dalla memoria secondaria.”*

26. La ricorrente ha indicato quale risposta corretta l'opzione c) mentre l'Amministrazione ha considerato corretta la sola risposta b).

27. Occorre sottolineare che il termine “bootstrap” non ha alcun significato in quanto inesistente e non riferibile ad alcuna delle risposte indicate nel quesito, difatti, si è in presenza di un evidente errore materiale nella formulazione della domanda.

28. I candidati, tra cui l'odierna ricorrente, a causa dell'errata formulazione del quesito sono stati fuorviati nella loro scelta, tra l'altro, perdendo diverso tempo al fine di cercare di individuare

la risposta alternativa, non essendoci alcun riferimento al termine “*boot*” che si riferisce all'avvio di un qualsiasi *personal computer*.

29. Il termine utilizzato dal Ministero è, difatti, composto dalle parole di lingua inglese “*boos*” (che tradotto in italiano significa letteralmente “disapprovare”) e “*trap*” (che in italiano viene comunemente tradotto come “trappola”), sicché entrambi i termini non si riferiscono al termine utilizzato per l'avvio del computer, viziando irreparabilmente il ragionamento seguito dalla ricorrente.

30. Nessuna delle quattro risposte proposte risulta corretta, poiché alcuna opzione è riferibile, né tanto meno riconducibile, al significato del termine “*bootstrap*”, appare evidente pertanto che il quesito risulta nullo e, conseguentemente, andrebbero assegnati due punti al candidato a prescindere dalla risposta fornita.

31. A causa delle imprecisioni e della presenza di più risposte corrette, le risposte alle predette domande risultano ingannevoli, ambigue e fuorvianti e, per tale motivo, si chiede al Giudice di voler disporre il ricalcolo del punteggio, ovvero la rivalutazione della prova.

32. In applicazione della disciplina in materia di concorsi pubblici, in particolare, si ribadisce che l'errore materiale che investe il quesito n. 47 in merito al “*bootstrap*” configura un'ipotesi di nullità del quesito e conseguentemente non sarebbe computabile ai fini del calcolo del punteggio, ragion per cui per tale domanda dovranno essere automaticamente attribuiti 2 punti come previsto per la risposta corretta.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Per tutto quanto innanzi dedotto e considerato,

**Voglia**

Codesto Ecc.Mo T.A.R. Lazio in accoglimento del ricorso principale, previa sospensiva e concessione delle più idonee misure cautelari, annullare, o comunque disapplicare, gli atti impugnati, con ogni conseguente statuizione, disponendo quindi la rivalutazione della prova scritta effettuata dalla ricorrente in data 19 maggio 2022, sulla base dei vizi dedotti nel ricorso e, in caso di esito positivo, di provvedere alla revisione dell'elenco dei candidati ammessi alla prove orale.

Con condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni *patiti et patiendi* comprensivi dei costi sostenuti per la partecipazione al concorso e per opporsi all'illegittima esclusione.

Con vittoria di spese, diritti e onorari come di competenza.

Reggio Calabria, lì 14 settembre 2022

Avv. Antonio Borrello

**Istanza cautelare collegiale  
ex art. 56 c.p.a.**

La ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, in via cautelare, in particolare,

**premessso che**

stante il pericolo di un danno irreparabile e grave rappresentato dall'impossibilità di accedere per tempo alle successive fasi della procedure concorsuale:

dato che si rende necessaria la richiesta cautelare al fine di conservare al patrimonio della ricorrente il bene della vita atteso, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopraesposti;

per quanto attiene al *fumus boni iuris* è utile richiamare la fondatezza dei motivi sui quali questo ricorso si fonda;

mentre sotto il profilo del *periculum in mora*, c'è da dire che in assenza di tale tutela, la ricorrente vedrebbe irreparabilmente compromessa la possibilità di conseguire il ruolo e una decisione, anche cautelare, tardiva comprometterebbe la possibilità di poter svolgere l'anno di prova nell'immediato, limitando di fatto la scelta delle sedi disponibili.

**Tutto ciò premesso e considerato,  
Si chiede**

al Giudice adito di voler disporre la misura cautelare provvisoria più idonea alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere dalla ricorrente, tra cui l'ammissione con riserva alle prove orali e/o l'eventuale nomina di una nuova commissione per la rivalutazione della prova scritta effettuata dalla ricorrente in data 19 maggio 2022 sulla base dei vizi dedotti in narrativa, in maniera tale da, in via cautelare, in caso di esito positivo si possa procedere alla revisione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, o come meglio ritenuto.

*Salvis iuribus.*

Reggio Calabria, lì 14 settembre 2022

Avv. Antonio Borrello

## **Istanza notifica pubblici proclami**

Le censure contenute nel ricorso interessano necessariamente tutti quei candidati che sono stati ammessi alla prova orale e, per tale ragione diventa indispensabile integrare il contraddittorio nei loro confronti.

È altresì vero che il numero dei controinteressati è estremamente alto, ciò rende estremamente difficile l'esecuzione delle notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto anche conto della difficoltà di reperire gli indirizzi di residenza, ovvero di domicilio, certi dei controinteressati stessi, con conseguente incertezza del buon esito della notifica.

Si rende così necessario procedere alla notifica *de qua* entro tempi celeri, dovendosi garantire ai controinteressati un tempo congruo per preparare le proprie difese, onde poter effettuare l'eventuale deposito di documenti e memorie.

In materia di concorsi pubblici, prassi costante di codesto ecc.mo Tar Lazio è di autorizzare la notifica per pubblici proclami via web, considerato anche il costo eccessivo della notifica per pubblici proclami nelle vie ordinarie sulla Gazzetta Ufficiale (*cfr.* precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito istituzionale del MIUR - v. MIUR – pubblici proclami).

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto avvocato nelle qualità di cui in premessa

### **Fa istanza**

affinché codesto On.le Tribunale Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 CPA, la scrivente difesa ad effettuare la notifica dei motivi aggiunti per pubblici proclami, anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione Resistente.

Reggio Calabria, lì 14 settembre 2022

Avv. Antonio Borrello